



REGIONE
TOSCANA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO— *UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA*
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE **BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO**

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA PRESSO REGIONE TOSCANA (DGR 894/2017) COD. IS0098
ENTE CERTIFICATO TÜV N. 5010014484 – REV. 002 (ISO 9001:2015) SISTEMA NAZIONALE *QUALI.FOR.MA.*
COD. MECC.: LIIS00900C – COD. FIS.: 92110860498 – COD. UNIVOCO: UFUENN

Circ. 98

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori/tutori

Oggetto: Frequenza scolastica, assenze e ammissione allo scrutinio finale

Obbligo di frequenza

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 7, per poter essere ammessi allo scrutinio finale, gli studenti devono aver frequentato almeno tre quarti delle effettive ore annuali di lezione.

La frequenza inferiore ai tre quarti comporta la non ammissione allo scrutinio finale, salvo motivate e documentate deroghe valutate dal Consiglio di classe in base ai criteri genali definiti dal Collegio dei docenti (ad esempio per gravi motivi di salute, terapie continuative, lutti familiari, ecc.).

Giustificazione delle assenze

Ogni assenza deve essere giustificata tempestivamente attraverso il registro elettronico.

In caso di assenze frequenti o prolungate, la scuola darà immediata comunicazione alla famiglia invitando ad assicurare la regolare frequenza.

I coordinatori di classe monitorano l'andamento delle assenze e segnalano alla direzione le situazioni specifiche.

Applicazione del “Decreto Caivano” (D.L. 123/2023, convertito in L. 159/2023)

Ai sensi del D.L. 123/2023, convertito in L. 159/2023, **la scuola ha l'obbligo di segnalare ai Servizi Sociali e al Comune di residenza gli studenti minori di anni 16** che risultino assenti ingiustificati per un periodo prolungato o con frequenza irregolare. Sono previste sanzioni per le famiglie inadempienti.

(art.570 Codice penale: Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Carmine Villani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93

PEO: liis00900c@istruzione.it
PEC: liis00900c@pec.istruzione.it
website: www.buontalenticapelliniorlando.edu.it

Sede legale e amministrativa
Piazza due Giugno 22 – 57122
Livorno (LI) tel. 0586/402387